

Oggetto Contratto di servizio per il TPL urbano nella Città di Chieri - Liquidazione corrispettivi in acconto per i servizi erogati nell'anno 2013 (U.L. Euro 454.068,98).

Determinazione del direttore di pianificazione e controllo

Decisione

Il direttore di pianificazione e controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, liquida la somma di Euro 454.068,98 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino, cod. IBAN IT64Y0200801177000030004040, a titolo di acconto delle compensazioni dovute a saldo per i servizi di trasporto pubblico – Città di Chieri² - prestati nell'anno 2013.

La spesa complessiva di Euro 454.068,98 trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2013 n.1050103 - cap.530/50 "Servizi di trasporto pubblico locale"³ (impegno 2013/51), opportunamente conservati a residuo.

Si dà atto che si provvederà al pagamento delle somme di cui sopra a seguito del rilascio del DURC richiesto ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009 e s.m.i.

Ai sensi della Circolare n. 22 del 29/07/2008, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oggetto: "DM 18 gennaio 2008, n.40, concernente "Modalità d'attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti", gli uffici dell'Agenzia non devono eseguire gli adempimenti previsti dal succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di GTT S.p.A., poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Motivazione

La società G.T.T. S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano conferito all'Agenzia dalla Città di Chieri ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

- | | |
|--|----------------------------|
| • n.2149000102 del 17/02/2014 | di Euro 543.479,20 |
| emessa per i servizi erogati | |
| <u>nell'anno 2013⁴, liquidabile</u> | <u>per Euro 454.068,98</u> |
| TOTALE liquidabile | Euro 454.068,98 |

Le fatture sono state emesse conformemente⁵ a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.4 comma 3 prevede che il concessionario fatturi, con cadenza trimestrale, il 92% del valore complessivo annuale che, per l'anno 2013, è stato stimato pari ad Euro 493.553,24 (IVA esclusa).

Il contratto di servizio⁶ prevede che le fatture siano pagate nella misura del 90% dell'imponibile, cui viene aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, e previa

attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, rimandando il pagamento del saldo delle fatture all'avvenuto incasso da parte degli Enti competenti delle somme dovute ai sensi dell'art.9 commi 4 e 5 della Legge 472 del 07/12/1999 (come integrata dal D.M. 22/12/2000 in applicazione dell'art.19 del D.Lgs. 422/1997), assicurando comunque la neutralità finanziaria dell'Ente concedente.

Prevede inoltre che la fatturazione a saldo nella misura dell'8% dell'imponibile avvenga:

- per l'1% a consuntivo in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e alla valutazione della qualità erogata e percepita contrattualmente prefissati;
- per il 7% a saldo dell'importo complessivamente spettante previa acquisizione della documentazione annuale di rendicontazione da parte del concessionario.

Considerato che le risorse disponibili consentono la liquidazione delle fatture sopra richiamate, si determina in Euro 454.068,98 l'importo liquidabile alla Società GTT S.p.A. a titolo di acconto delle spettanze per i servizi erogati nell'anno 2013 nell'ambito del Contratto di Servizio conferito all'Agenzia dalla Città di Chieri.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.⁷

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 24 marzo 2014

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 – Determinazione presidenziale n. 2 del 13/09/2004 – Determinazione del Direttore generale n. 247 in attuazione deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/3 del 02/08/2006.

² Contratto di servizio stipulato tra città di Chieri e l'associazione temporanea di imprese costituita da ATM (ora GTT spa) ed Autoindustriale VIGO C. Sas (ora Autoindustriale VIGO srl) in data 20/09/2005 Rep. 5297 con validità sino al 31/12/2002; prorogato per l'anno 2003 con contratto di servizio Repertorio 5482 del 22/07/2003 e fino al 30/06/2004 con determinazioni n. 1028/1524 del 16/12/2003 (rettificata con determinazione 183 del 09/03/2004); proroga disposta dalla Città di Chieri a tutto il 31/12/2005 con nota prot. 36092 del 20/12/2004, sottoscritta per accettazione dal concessionario. Con determinazione n. 116 del 07/03/2005 la Città di Chieri approvava il disciplinare di delega all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato da quest'ultima con determinazione n. 109 del 31/03/2005, applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004. Il Contratto è stato prorogato sino al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.54 del 15/02/2006 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005.

³ Determinazione n.10 del 09/01/2013.

⁴ Escluse le risorse relative agli "addenda" di cui alla DGR n.32-9796 del 13/10/2008.

⁵ Dichiarazione attestante la regolarità delle prestazioni effettuate prot. Agenzia n.3371 del 13/06/2013.

⁶ Così come integrato con nota della Città di Chieri prot. 36092 del 20/12/2004 (pag.3 lett.f).

⁷ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267- art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.